

Bignami. — *Al ministro del tesoro.* — « Per sapere se non creda necessario dare disposizioni severe perchè venga una buona volta spedito il libretto di pensione a Facchini Rosa, vedova Cerri, di San Fiorano (Milano), madre del soldato Cerri Domenico, morto in guerra il 18 luglio 1915.

« La pensione venne prima già da tempo accordata al padre, che morì il 30 ottobre 1918.

« Il comune di San Fiorano mandò la domanda perchè la pensione fosse pagata alla madre vedova; da oltre venti mesi è stata iniziata questa semplice pratica che porta il n. 701626, ma fino ad ora non si è provveduto ».

RISPOSTA. — « In relazione alle premure dell'onorevole interrogante si è provveduto a favore della signora Facchini Rosa vedova Cerri, alla reversibilità della pensione privilegiata di guerra già goduta dal defunto suo marito quale padre del soldato Cerri Domenico.

« Sono in corso i provvedimenti relativi alla iscrizione ed al pagamento della nuova pensione.

« *Il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare a le pensioni di guerra*

« BIANCHI VINCENZO ».

Bignami. — *Al ministro del tesoro.* — « Per sapere per quali ragioni e tutt'oggi non è stata liquidata ancora la pensione al povero contadino Bianchi Lorenzo, di Maleo (Milano) - Cascina Sessa - di anni 56, padre di Felice, classe 1896, distretto di Lodi, morto per scoppio di bomba sul campo di esercitazione a Como, il 5 febbraio 1918, apparteneva al 67° reggimento fanteria, 11^a compagnia.

« La pratica venne da tempo inviata dal comune di Camairago all'ufficio provinciale di Milano ».

RISPOSTA. — « Con decreto n. 138865, fu liquidata pensione privilegiata di annue lire 630, con decorrenza dal 7 febbraio 1918. La pensione medesima fu iscritta col n. 1033508, ed il relativo ruolo di conto corrente insieme al libretto, fin dal 6 marzo 1920, fu trasmesso alla Delegazione tesoro di Milano, per il pagamento in Camairago, con elenco n. 461.

« *Il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*

« BIANCHI VINCENZO ».

Bignami. — *Al ministro del tesoro.* — « Per sapere se non creda di far affrettare la rettifica del libretto n. 920837 per la pensione di lire 630 a Muti Giuseppe di Corno Giovine, padre di tre figli morti in guerra, Sante, Giovanni e Battista, dei quali Giovanni era caporal maggiore del 272° fanteria, morto in guerra il 16 giugno 1918.

« I relativi documenti vennero da tempo spediti dal comune all'ufficio provinciale di Milano ».

RISPOSTA. — « In seguito a nuova istruttoria la misura della pensione già concessa con decreto ministeriale n. 60761 del 16 marzo 1919, al signor Muti Giuseppe in lire 630, è stata così modificata:

lire 630 dal	14	giugno	1916
» 840 »	17	»	1918
» 940 »	30	novembre	1918

« È già in corso il relativo decreto e fra giorni saranno date le disposizioni per il pagamento all'interessato delle maggiori quote di pensione dovutegli.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BIANCHI VINCENZO ».

Bocchieri. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere se in omaggio alla gratitudine della patria verso i combattenti intenda sospendere la pubblicazione dell'imminente concorso per la nomina di nuovi pretori ed intanto includervi un doveroso riguardo a quei vicepretori onorari, i quali, durante la guerra, per i loro atti meritori, ottennero decorazioni ed onorificenze e disimpegnarono altresì uffici nel personale della giustizia militare, quali segretari, avvocati militari o giudici di ruota ».

RISPOSTA. — « Il concorso al quale si riferisce l'onorevole interrogante fu autorizzato col regio decreto-legge 21 dicembre 1919, e fu indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1919, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 20, del 18 dello stesso mese.

« L'articolo 7 di tale decreto si riportava esplicitamente ai titoli di preferenza menzionati nell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147.

« Salvo i casi di cui alle leggi 25 marzo 1917 (articolo 7) e 18 luglio successivo (articolo 36) sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra e degli orfani di guerra, l'indicato articolo 5, primo capoverso, dispone appunto che, a parità degli altri titoli, le Commissioni giudicatrici daranno la precedenza agli aspiranti che dimostrino di aver prestato lodevole servizio durante la guerra, nell'esercito e nella marina, in servizio mobilitato, per la durata non minore di un anno, ed aggiunge che saranno, fra questi, preferiti coloro che abbiano ottenute ricompense al valore.

« Il secondo capoverso dello stesso articolo dichiara poi che l'esercizio lodevole dell'ufficio di vicepretore onorario, a parità di merito e di titoli di precedenza, costituirà ragione di preferenza.

« Anche in altra occasione il Ministero non mancò di considerare l'opportunità di rimeritare l'opera dei vicepretori mandamentali, i quali, du-